

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro della Difesa

(ZANONE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

(V. Stampato Camera n. 3099)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
28 aprile 1989*

Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di consentire lo svolgimento sul territorio nazionale delle operazioni di osservazione di verifica a mezzo d'ispezione relativamente ad alcune attività militari, previste dal documento della Conferenza di Stoccolma sul disarmo in Europa, adottato il 19 settembre 1986.

Art. 2.

1. Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 51 del documento di cui all'articolo 1, sono riconosciuti agli osservatori degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, durante la loro missione in territorio italiano, le immunità ed i privilegi accordati al personale diplomatico dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Art. 3.

1. Le immunità ed i privilegi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche sono altresì riconosciuti, in conformità al paragrafo 85 del menzionato documento, durante la loro missione in territorio italiano, agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa nella misura prevista dalla predetta convenzione per le persone di rango equivalente.

Art. 4.

1. La concessione delle immunità e privilegi previsti all'articolo 3 deve intendersi limitata

ai soli casi in cui risulti verificata, in assenza di particolari accordi internazionali regolanti la materia di cui ai paragrafi 51 e 85 del documento di Stoccolma, la condizione di reciprocità con i Paesi dai quali gli osservatori o gli ispettori vengono inviati.